CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera Tel. 0835593811 Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° ___729 del 12.09.2018

N°12694	di Protocollo Generale			
N° d'ord1463	Reg. Pubblicazioni			
Area AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine 322	del03.09.2018		
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine30	del <u>03.09.2018</u>		
OGGETTO : DELIBERA C.C.N.48 I MARZOVILLI .	DEL 26.7.20018 - PAGAMENTO	COMPETENZE AVVOCATO ERMINIO		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	cap.352 art.2	TO <u>2018</u> impegno n.1022 € 40.000,00		
Data _11.09.2018	Il Responsabi	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- 1)- con atto di citazione del 14.03.2013, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.02.2013 al prot. n.2801, la sig.ra Eremita Giuseppa Teresa, a mezzo dell'avv. Giuseppe Dellorusso, citava il Comune di Montalbano Jonico avanti al Tribunale di Matera all'udienza del 11.10.2012 per ottenere un risarcimento danni di €. 76.962,00 per un presunto sinistro verificatosi in Montalbano Jonico alle ore 22:00 del 10.07.2011;
- -con deliberazione di G.C.n.114 del 29.04.2013 l'ente stabiliva di costituirsi nel giudizio promosso dalla suddetta sig.ra Eremita, affidava il relativo incarico all'avv. Erminio Marzovilli e incaricava il responsabile dell'area amministrativa a provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione della spesa, previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto comunicato con preventivo di spesa del 29.04.2013, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot.n.6171 ammontante ad € 5.500,00 oltre iva e cap come per legge;
- in data .16.05.2013 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.233 del 30.12.2013 (R.G.1130/2013) si provvedeva ad impegnare la somma di € 4.500,00 quale impegno di massima per diversi incarichi legali tra cui l'incarico in questione;
- -il procedimento si è concluso con sentenza n.678/2016 con la quale il Tribunale di Matera , definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Eremita Teresa nei confronti del Comune di Montalbano Jonico, con la chiamata in causa della Pro Loco di Montalbano Jonico, di Guarino Maria e dell'Istituto Comprensivo "Nicola Fiorentino", la rigettava e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Comune di Montalbano Jonico, dalla Pro Loco di Montalbano Jonico e da Guarino Maria;, che liquidava per il primo in €.685,90 per spese ed €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, e per i restanti due in

- €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e cap come per legge, disponendo che le spese liquidate in favore della Pro Loco di Montalbano Jonico fossero pagate in favore dello Stato;
- 2) -con deliberazione n.82 del 19.12.2007 il Consiglio Comunale stabiliva di sdemamalizzare l'immobile di proprietà comunale in passato adibito a mattatoio comunale, distinto in catasto al fg. 41 di mappa, particelle nn. 489, 490, 491 492, 493 per complessivi mq.1000 circa, includendo lo stesso nel patrimonio disponibile dell' Ente e dichiarandolo, in qualità di bene di proprietà privata del Comune, soggetto a regole del diritto privato;
 - -con determina Area Tecnica n.123/243 del 3.3.2008 si aggiudicava definitivamente la vendita dell'immobile alla ditta LUGE S.r.l. da Montalbano Jonico al prezzo di €. 404.000, comprensivo dell'aumento percentuale dell'1% offerto in sede di gara;
 - -con contratto rep.n. 41 del 3.12.2008 n.349 -serie 1, il Comune di Montalbano Jonico cedeva e vendeva l'immobile ex mattatoio all'impresa LUCE S.r.l., che accettava, in diritto di proprietà per la totalità con Patto di Riservato Dominio fino al totale pagamento del prezzo di cessione stabilito nella complessiva somma di € 404.000 (quattrocentoquattromila);
 - -la ditta LUGE S.r.l. provvedeva ad effettuare il versamento della prima tranche di €. 80.800,00 e di un ulteriore importo di €. 80.800, pari al 50% del secondo rateo del prezzo di cessione e non al saldo del dovuto;
 - con delibera di G.C.n.158 del 13.5.2010, perdurando l'inadempimento della suddetta ditta, si stabiliva di avvalersi del portato normativo di cui all'art. 4 del contratto rep. n.. 41 del 3.12.2008 e di ritenere risolto il contratto medesimo trattenendo conseguentemente quanto già percepito, salvo risarcimento del maggior danno subito dalla vicenda contrattuale, riservandosi specifiche azioni di giudizio;
- -con la medesima delibera si conferiva incarico all'avv. Marzovilli Eminio per il recupero del possesso dell'immobile oggetto del predetto contratto nello stato in cui si trovava ed intraprendere azioni per eventuale risarcimento danni e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa, di provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria deliberazione n. 256 del 17.11.2005;
- in data 5.7.2010 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.266 del 22.12.2010 (R.G.1395/2010) si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.000,00 per l'incarico in questione;
- in data 14.10.2010 l'avv. Marzovilli, in esecuzione dell'incarico ricevuto, depositava ricorso ex art.702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Matera per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato con la Luge in data 3.12.2008 e la conseguente restituzione dei beni venduti come conseguenza del mancato pagamento del residuo saldo del prezzo di vendita;
- -il procedimento si è concluso con ordinanza n.314/2012 del 22.11.2012 con la quale il Tribunale di Matera definiva il procedimento in maniera favorevole per l'ente dichiarando l'intervenuta risoluzione contrattuale e cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione del bene in quanto il Giudice Delegato per il fallimento della ditta Luge che nel frattempo era intervenuto, aveva disposto con proprio decreto la restituzione del bene immobile al comune;
- 3)- con nota del 13.07.2011, acquisita agli atti del Comune in data 25.07.2011 l'avv. Elena Lacanna, in qualità di curatore fallimentare nominato con sentenza del Tribunale di Matera n. 8/2011, comunicava l'avvio della procedura fallimentare a carico della società Luge srl e con successiva nota del 2.08.2011, acquisita agli atti del Comune in data 10.08.2011 con prot. n. 12199, comunicava la data del 20.10.2011 per l'udienza dell'esame dello Stato Passivo assegnando il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo, nonché di restituzione e di rivendicazione di beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del fallimento;
- -con delibera di G.C.n.208 del 2.9.2011 si stabiliva di produrre ricorso ex art. 103 Legge Fallimentare di rivendica di beni immobili e insinuazione al passivo fallimentare iscritto con sentenza n. 8/2011 del Tribunale di Matera per la società Luge srl, chiedendo:
- a) la restituzione e la consegna con ogni conseguenza ed effetto di legge dei seguenti cespiti immobiliari, nello stato di fatto in cui si trovano: area di sedime immobile ex mattatoio identificato nel

catasto fabbricati del medesimo comune censuario al foglio di mappa n. 41 particelle nn. 489 di Ha 0.08.00, 490 di Ha 0.00.35, 491 di Ha 0.00.70, 492 di Ha 0.00.70 e 493 di Ha 0.00.30 per complessivi mq. 1005;

- b) di essere ammesso allo stato passivo del sopra indicato fallimento al chirografo per l'importo di € 179.600,00 (centosettantanovemilaseicento/00) pari al controvalore dei beni immobili demoliti alla data della dichiarazione di fallimento, in via subordinata con riserva all'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Matera Sez. di Pisticci ;
- c) il tutto riservandosi di eccepire in compensazione ex art. 56 L.F. le somme di cui al punto b) ed ogni altra dovuto a titolo di risarcimento danni con eventuali ipotetici crediti (allo stato inesistenti) che la Curatela potrebbe erroneamente vantare in relazione ad un eventuale richiamo dell'art. 1526 c.c. e art. 73 L.F.;
- -con la stessa delibera si conferiva l'incarico in questione all'avv. Erminio Marzovilli e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa a provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria deliberazione n. 256 del 17.11.2005;
- -in data 29.9.2011 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.211 del 28.12.2011 (R.G.1107/2011) si provvedeva ad impegnare la somma di € 4.500,00 quale impegno di massima per diversi incarichi legali tra cui l'incarico in questione;
- -il procedimento si è concluso con decreto n.466 del 28.10.2011 con il quale il Giudice Delegato dichiarando chiuso ed esecutivo lo stato passivo della Luge s.r.l. rigettava la domanda di insinuazione al passivo di questo ente non essendovi idonei riscontri allo stato dell'an e del quantum, ma accoglieva l'istanza di rivendica/restituzione dell'immobile disponendo la restituzione del bene all'avente diritto;
- -con atto del 21.11.2011 l'avv. Marzovilli proponeva avanti al Tribunale di Matera-Sez. Fallimentare ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento Luge s.r.l., che si concludeva con decreto del 19.12.2012 con il quale il detto Tribunale rigettava la proposta opposizione.
- 4)-con delibera di G.C. n.102 del 12.5.2011 si affidava all'avv. Erminio Marzovilli l'incarico di presentare querela nei confronti del sig. Lunati Luciano, rappresentante legale della ditta Luge srl, che in relazione ai fatti riguardanti la detta ditta, aveva posto in essere una campagna denigratoria e diffamatoria nei confronti di tutti i componenti la Giunta Comunale nonché del Responsabile dell'ufficio Tecnico e del Sindaco, diffamando sia a mezzo stampa che verbalmente i componenti della giunta e tutti coloro che avevano preso parte alla stipula del contratto, ritenendoli responsabili di una truffa perpetrata a suo danno.
- con la stessa delibera si conferiva l'incarico in questione all'avv. Erminio Marzovilli e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa a provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari secon+do quanto stabilito nella propria deliberazione n. 256 del 17.11.2005;
- -in data 20.5.2011 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato;
- -il legale incaricato provvedeva alla redazione della querela a nome del sindaco pro-tempore presentata alla stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico ed alla opposizione all'archiviazione disposta dal GUP. Il procedimento si è concluso con provvedimento di archiviazione del GIP di Matera;

CONSIDERATO che l' avvocato Erminio Marzovilli con note del 28.9.2013, 30.9.2013, 30.9.2013, 30.9.2013, 30.04.2016, acquisite agli atti dell'ente rispettivamente in data 01.10.2013 con prot. n.13445,13446, 13447 ed in data 02.05.206 con prot.n.6324, richiedeva il pagamento delle proprie competenze in relazione ai

procedimenti sopra indicati così specificate oltre, iva e cap:

1)Comune/ Eremita Giuseppa Teresa onorari € 5.500,00 +825 spese generali 2)Comune/ Luge srl onorari € 12.261,24 onorari € 12.612,00 4)Comune/ Lunati Luciano onorari € 1.312,25

CONSIDERATO che:

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016;
 - al fine di predisporre il detto piano di riequilibrio, essendo necessario ridurre la massa creditoria, l'avv. Erminio Marzovilli, a seguito di apposito invito, in data 07.09.2016, sottoscriveva verbale di preaccordo con il quale rinunciava al 15% della somma richiesta quali onorari a cui aggiungere spese generali, iva e cap ad eccezioni di quelli relativi alla causa contro la sig.ra Eremita Giuseppa Teresa, in quanto da recuperare da controparte in virtù della sentenza sopra indicata, per un ammontare complessivo di € 41.249.31;
 - -con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 si stabilivano le linee operative di riduzione della spesa finalizzate al riequilibrio e successivamente venivano contattati i creditori per formalizzare delle transazioni sulle somme dovute mediante rateizzazioni e riduzioni stabilite con la detta delibera:
 - del 40 % per tutti i crediti che hanno determinato un incremento del patrimonio immobiliare comunale;
- del 20 % per i crediti di importo non superiore a €.10.000,00 relativi a fornitura di beni e servici per i quali risulta emessa apposita fattura;
- del 30 % per i crediti di importo da €. 10.001,00 a €.30.000,00 relativi a fornitura di beni e servici per i quali risulta emessa apposita fattura;
- del 40 % per i crediti di importo superiore a €.30.000,00 relativi a fornitura di beni e servici per i quali risulta emessa apposita fattura;
 - -con nota del25.05.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 7609, il suddetto legale, a seguito di invito per vie brevi, comunicava la sua disponibilità a ridurre il suo credito di € 1.249,31 per un ammontare complessivo di € 40,000,00 compresi iva e cap;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL;

RILEVATO che l'art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, prevede, tra l'altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul "Fondo di rotazione" per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

CHE con delibera di C.C. n.48 del 26 luglio 2018 si provvedeva, al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1 lett e) del D.L.vo n.267/2000 ammontante a complessivi € 40.000,00 comprese iva e cap, per il pagamento delle competenze professionali spettanti all'avv. Erminio Marzovilli quale legale regolarmente incaricato dall'Ente nei procedimenti in premessa specificati;

CHE con la stessa delibera si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa all'adozione degli adempimenti consequenziali;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione della detta delibera e quindi al pagamento della somma di € 40.000,00 riconosciuta a favore dell'avv. Erminio Marzovilli;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;
- -la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di C.C. n.48 del 26 luglio maggio 2018;
- 2) Di impegnare la somma di € 40.000,00 riconosciuta a favore dell'avv. Erminio Marzovilli con la predetta delibera;
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 40.000,00 a favore dell'avv. Erminio Marzovilli;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00 al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi a presentazione di regolare fattura elettronica mediante bonifico sull' **IBAN: I.T. 110053878039000007000222**;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
- 7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

f.to P.I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



CRON. N. ____1463___ / __2018____ Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data __12.09.2018_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 12.09.2018



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
f.to IL MESSO Antonio Grieco